



CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

Piazza Indipendenza n° 1
Cod. Fisc. 81000730309

C.A.P. 33052
Part. I.V.A. 00612760306

Prot. n. 30319

Ordinanza n. 149

IL SINDACO

PREMESSO che anche in questo territorio comunale – come nel resto d'Italia – è diffusa la consuetudine di festeggiare durante il periodo intercorrente tra la metà di dicembre e la prima settimana dell'anno nuovo con il lancio di petardi e botti di vario genere;

RAMMENTATO che in tale periodo, proprio a causa dell'esplosione di tali artifici, molto più frequentemente si verificano fughe e ritrovamenti di cani che, impauriti, forzano recinti e catene per vagare disorientati per strade pubbliche;

PRESO ATTO che tale situazione costituisce – oltre che un'inutile sofferenza per gli animali coinvolti – una potenziale fonte di disturbo della quiete pubblica e di pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali stessi, atteso che non di rado si verificano sinistri stradali che vedono coinvolti cani vaganti;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito, vietando l'uso di petardi e botti nel periodo sopraccitato al fine di contenere il problema del randagismo causato dalle esplosioni e di tutelare in tal modo la sicurezza e la pubblica incolumità lungo le strade di questo territorio comunale;

VISTO l'art. 54 del D.L.vo n. 267/2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 92/2998 convertito in L. n. 125/2008, che attribuisce al Sindaco quale Ufficiale di Governo la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

VISTA la L. 241/1990 che consente la possibilità di pubblicare all'albo pretorio comunale i provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari, indeterminati a priori;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

- 1) di VIETARE – per le motivazioni espresse in premessa – l'utilizzo di petardi e botti di libera vendita in questo territorio comunale nel periodo che va dal 18 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 compresi.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 (art. 7 bis D.L.vo n. 267/2000), fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria ove il fatto assuma rilevanza penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. Contro il presente atto è ammesso entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure - alternativamente - entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

L'Ufficio Segreteria è incaricato di pubblicare per quindici giorni consecutivi la presente ordinanza all'albo pretorio comunale. La presente ordinanza verrà trasmessa alle locali Forze di Polizia per la verifica della sua osservanza.

Cervignano del Friuli, li 15 dicembre 2020



IL SINDACO

Savino dr. Gianluigi